



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE

SETTORE 2 (UNITÀ DI LINE) “RISORSE UMANE, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO CIVILE”

REG. GEN.LE N. 821 DEL 02/07/2024

REG. SETT.127 DEL 02/07/2024

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (n. 18 ore settimanali) di n. 1 (un) posto di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici”, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (FE), ex Cat. D, del Comparto Funzioni Locali, fatte salve le quote di riserva di posto ex art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017 ed ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 ss.mm.ii.. - Nomina Commissione esaminatrice.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

PREMESSO:

- **che** con Determinazione Reg. Sett. n. 83 del 23.04.2024 - Reg. Gen. n. 494 del 24.04.2024 la Responsabile del Settore 2 “Risorse Umane”, ha stabilito, in attuazione del del Programma del Fabbisogno Anno 2024 di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026 - Sezione 3 - Organizzazione e Capitale Umano, approvato con Deliberazione n. 8 del 31/01/2024:

- di indire Selezione pubblica, per esami, finalizzata alla copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (n. 18 ore settimanali) di n. 1 (un) posto di “Funzionario Specialista Servizi Tecnici”, con inquadramento nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (FE) del Comparto Funzioni Locali (nuovo Ordinamento Professionale), corrispondente all’ex Categoria D del vecchio Ordinamento, fatte salve le quote di riserva di posto maturate in favore degli operatori volontari del servizio civile universale ex art. 18 del D.Lgs. n. 40/2017 ss.mm.ii. e dei volontari delle FF.AA. ex artt. 1014 e 678 del D.Lgs. n. 66/2010 ss.mm.ii.;
- di approvare i documenti relativi alla procedura selettiva in argomento, in particolare l’allegato schema di Bando di concorso pubblico;
- di disporre la pubblicazione del bando di concorso pubblico all’albo pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’ente e sul portale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it/>;

- **che** il Bando è stato pubblicato in forma completa all’Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale

dell'Ente e sul Portale del Reclutamento <https://www.inpa.gov.it/> in data 09.05.2024;

- **che**, pertanto, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in argomento scadevano perentoriamente alle ore **12:00** del giorno **10 giugno 2024**;

- **che** con Determinazione n. 123 – Reg. Gen. n. 795 del 26.06.2024 la medesima predetta Responsabile ha provveduto, tra l'altro:

- all'approvazione delle risultanze dell'istruttoria d'ufficio effettuata per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale in argomento;
- all'ammissione e/o esclusione dei candidati;

- **che** gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi (in questo caso identificati solo con Codici INPA) sono stati pubblicati sul sito del Comune di Parabita e sul Portale InPa;

CONSTATATO che, quindi, è necessario provvedere alla costituzione della Commissione Giudicatrice del concorso in argomento;

TENUTO CONTO:

- **che** in base al combinato disposto dell'art. 107, comma 3, lettera a) e dell'art. 109 del "Testo Unico O. EE.LL.", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., la presidenza delle commissioni di concorso spetta ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi;

- **che** il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii :

- all'art. 35, comma 3, lett. e), il quale disciplina le procedure di "Reclutamento del personale", e la composizione delle commissioni di concorso, prevede che le stesse siano costituite *«esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali»;*
- all'art. 35-bis, comma 1, lett. a), esclude che possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi *«coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale»;*
- all'art. 35-bis, comma 2, precisa che *«La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.»;*

- **che**, secondo quanto stabilito all'art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. i) del D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82:

- le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici debbano essere composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime; di esse possono far parte come componenti aggiunti, anche specialisti in psicologia e risorse umane; in ogni caso nella composizione delle commissioni esaminatrici si applica il principio della parità di genere, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 165/2001 (comma 1);
- a fini di trasparenza e imparzialità nelle valutazioni è previsto che le amministrazioni pubblicano attraverso il Portale specifici avvisi per la raccolta delle candidature a componente di commissione (comma 2);
- non possono essere nominati componenti delle predette commissioni i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali (commi 3 e 4);
- in caso di prove decentrate in ogni sede d'esame deve essere costituito un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione e costituito almeno da due dipendenti

- di qualifica o categoria non inferiore a quella per cui il concorso è stato bandito (comma 5);
- le commissioni esaminatrici delle procedure selettive sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche e negli altri casi con provvedimento adottato dalla stessa autorità (ossia dal competente organo amministrativo) che ha bandito il concorso (comma 6);
 - le commissioni esaminatrici prevedono, con l'individuazione preferenziale di personale di qualifica pari o superiore a quella cui il concorso è riferito, la partecipazione di:
 - a) personale dirigenziale o equiparato, con funzione di presidente, appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso o anche appartenente ad altra amministrazione;
 - b) docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso;
 - c) professionisti esperti o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, ove previsto;
 - d) personale non dirigenziale appartenente all'amministrazione che ha bandito il concorso, anche con funzione di segretario;
 - e) specialisti in psicologia e risorse umane, ove previsto;
 - f) esperti in competenze digitali e trasversali in ambito di comunicazione e gestione del personale (comma 7);
 - il presidente e i membri delle commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi; l'utilizzo del personale in quiescenza non è consentito se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga a oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso (comma 9);
 - possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione; i supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi (comma 10);
 - alle commissioni possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie relative a specializzazioni non rinvenibili nelle amministrazioni, oltre agli specialisti in psicologia e risorse umane di cui al comma 1 (comma 11);
 - i componenti delle commissioni il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione cessano dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione (comma 13);

VISTO l'articolo 10 del vigente "Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi", per quanto compatibile;

RICHIAMATI:

- l'art. 44 del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, il quale, al comma 1, secondo periodo, recita «*Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso.*»;

- le disposizioni vigenti in materia di inconferibilità e/o di incompatibilità degli incarichi pubblici, quali le disposizioni di cui al sopra citato art. 35-bis, D.Lgs. n. 165/2001 o quelle che prevedono il divieto di nomina dei dipendenti pubblici, ivi incluso il personale in quiescenza, che abbiano avuto la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego, comunque determinata;

- l'articolo 57, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 sopra citato, come modificato dall'art. 5, comma 1, della Legge 23.11.2012 n. 215, il quale:

- alla lettera a) prescrive che, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per

l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, le Pubbliche Amministrazioni «riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5»;

- alla lettera b) stabilisce: «(1-bis. L'atto di nomina della commissione di concorso è inviato, entro tre giorni, alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso, che, qualora ravvisi la violazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), diffida l'amministrazione a rimuoverla entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la consigliera o il consigliere di parità procedente propone, entro i successivi quindici giorni, ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni; si applica il comma 5 del citato articolo 37 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, e successive modificazioni. Il mancato invio dell'atto di nomina della commissione di concorso alla consigliera o al consigliere di parità comporta responsabilità del dirigente responsabile del procedimento, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi).»

TENUTO CONTO;

- **che** la Legge 19 giugno 2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni per le pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” (cd Legge Concretezza) ss.mm., all’art. 3, rubricato “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”, con l’intento di snellire e semplificare le procedure selettive, stabiliva una nuova disciplina volta a favorire la costituzione delle commissioni esaminatrici e, in particolare:

- al comma 13, demandava ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l’aggiornamento dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, precisando altresì che «Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti.»;
- al comma 14 riconosceva espressamente la possibilità di erogare un compenso anche al personale dirigenziale a fronte delle attività svolte nell’ambito delle commissioni giudicatrici stabilendo: «Fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.»;

- **che** con D.P.C.M. del 24 aprile 2020 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 225 del 10.09.2020) venivano rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi delle pubbliche amministrazioni;

- **che** il comma 5 dell’art. 1 del sopra detto DPCM 24.04.2020 stabilisce che gli Enti locali, nell’esercizio della loro autonomia, possono recepire quanto previsto dallo stesso Decreto

- **che** nel frattempo le citate disposizioni della Legge n. 56/2019 erano oggetto di altalenanti pronunce e pareri da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, alcuni dei quali tendevano ad

escludere la legittimità di erogazione di compensi ai componenti interni delle commissioni di concorso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti (ex art. 24, c. 3, d.lgs. 165/2001, la cui deroga sarebbe stata prevista dalla legge solo per le amministrazioni statali e gli enti pubblici (non economici));

- **che** il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 77558 del 4 giugno 2021, di riscontro a quesito posto dal sindaco di un Comune in ordine alla questione, aveva invece chiarito che:

- la corresponsione di compensi spetta a tutti i componenti delle commissioni di concorso, indipendentemente dall'appartenenza o meno ai ruoli dell'amministrazione precedente, e quindi anche ai membri interni;
- il compenso è dovuto a tutti i componenti delle suddette commissioni, indipendentemente dal fatto che rivestano o meno qualifica dirigenziale;
- le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, hanno la **facoltà** di applicare quanto previsto dal d.p.c.m. 24 aprile 2020 sia ai membri interni che a quelli esterni, come previsto dall'art. 1, comma 5, del citato decreto;

- **che** la Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 9/SEZAUT/2022/QMIG, si è definitivamente pronunciata, nell'Adunanza del 27.06.2022, sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con deliberazione n. 72/2022/QMIG, affermando che la normativa in materia di compensi dovuti ai dipendenti pubblici che siano membri di commissioni di concorso non rientra nella nozione di contabilità pubblica ed enunciando il seguente principio di diritto: *«Deve considerarsi inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto attinente a materia esorbitante dalla competenza della Corte dei conti, il quesito relativo all'interpretazione dell'art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019, nel senso di stabilire se sia consentito o meno la remunerazione dei dipendenti per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego bandito da un ente locale, sia che i dipendenti appartengano ai ruoli dell'amministrazione che bandisce la procedura, sia che appartengano ad altra amministrazione». La Sezione regionale di controllo per il Veneto si atterrà al principio di diritto enunciato nel presente atto di orientamento. Al medesimo principio si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.»;*

- **che** il già citato D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, all'articolo 1, comma 1, lettera r), ha sostituito come di seguito l'art. 18 "Compensi per le commissioni di concorso" del già richiamato D.P.R. n. 487/1994: *«I compensi per i componenti interni ed esterni delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso e per i comitati di vigilanza e le segreterie dei concorsi sono stabiliti con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Tali compensi si applicano, nei limiti delle risorse disponibili, anche alle commissioni e sottocommissioni e ai comitati di vigilanza dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali.»*, precisando, quindi, da un lato, che i compensi per componenti di commissione di concorso sono da erogare sia ai membri esterni che a quelli interni ed estendendo anche agli enti locali la misura dei compensi stabiliti dall'art. 3 comma 13 della Legge n. 56/2019, nei limiti delle risorse disponibili;

- **che** l'articolo 3 della Legge 19 giugno 2019 n. 56, come modificato dall'art. 1-ter del Decreto Legge 22.04.2023 n. 44, convertito nella Legge 21.06.2023 n. 74, recita: *«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995. Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal*

presente comma. *All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti*";

TENUTO PRESENTE che il già citato art. 10 del vigente "Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi", non adeguato alle nuove disposizioni normative, stabilisce, tra l'altro:

- al comma 5 che *«Ai membri delle Commissioni Giudicatrici ed al Presidente, purché quest'ultimo non sia il Responsabile del servizio cui il posto è destinato, compete una indennità di partecipazione alle sedute della Commissione nelle seguenti misure:*

- *€ 77,00 per ogni seduta relativa a selezioni per personale appartenente alle categorie A e B, fino ad un importo massimo di € 800,00 per singolo commissario;*
- *€ 120,00 per ogni seduta relativa a selezioni per il personale appartenente alle categorie C e D, fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per singolo commissario;*

Al segretario della commissione compete, esclusivamente, per ogni seduta, un compenso pari al 50% del compenso previsto per i componenti la Commissione.

Al Presidente che non sia il Responsabile di Settore interessato compete, altresì, una maggiorazione del 20%.»;

- al comma 6 che *«Ai membri e al Presidente non dipendenti dell'Ente che non risiedano nel territorio comunale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese previsto per il personale dipendente dalle vigenti norme contrattuali»;*

INDIVIDUATI:

- come di seguito i componenti della Commissione di che trattasi:
 - Segretario Generale, Dott.ssa Graziana Aprile;
 - Ing. Rocco Alessandro VERONA, in servizio presso il Comune di Nardò con incarico di "Istruttore Direttivo Tecnico di Alta specializzazione", ex articolo 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
 - Arch. Gianluca Saracino, funzionario tecnico a tempo indeterminato presso il Comune di Gallipoli
- nel Dott. Mirko Vitali, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria D) con profilo di "Esperto Contabile", Responsabile del Settore 3 "Servizi Finanziari e Tributari, il Segretario di Commissione;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, l'eventuale nomina di un pubblico dipendente esterno a componente di una Commissione esaminatrice è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza;

- a tale scopo, con note Prot. n. 13605 del 26.06.2024 e n. 13647 del 27.06.2024 è stato chiesto all'Ing. Verona e all'Arch. Saracino di formalizzare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di componente della Commissione giudicatrice ed è stata contestualmente inoltrata formale richiesta ai rispettivi Enti, specificatamente il Comune di Nardò e il Comune di Gallipoli, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione all'espletamento dell'incarico in argomento, ai sensi di legge;

- con Pec Prot. n. 40500 del 02.07.2024, acquisita al ns Prot. n. 13909 in pari data, il Comune di Gallipoli ha trasmesso copia della Determina nr. 2380 del 28/06/2024, con la quale, acquisita l'istanza di autorizzazione dell'interessato, giusta nota prot. 40000 del 28 giugno 2024, l'arch. Gianluca SARACINO, è stato autorizzato ad assumere l'incarico in argomento;

- al momento non è pervenuto riscontro da parte dell'Ing. Verona e dal Comune di Nardò;

ACCERTATO che, al momento, fatte salve ulteriori verifiche:

- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all'art. 42 del D.Lgs. 08.04.2016, n. 50 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento né circostanze che costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62;
- non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza;

RITENUTO di procedere, per quanto sopra, alla nomina della Commissione esaminatrice, nonché del segretario verbalizzante, nelle more della formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte dell'Ing. Verona e dell'autorizzazione da parte del comune di Nardò;

VISTI:

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed integrato;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 "Regolamento recante norme su/l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna"
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
- il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Deliberazione C.C. n. 91 del 12.12.1995 e ss.mm.ii.;
- il vigente "Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi", in particolare l'articolo 4 rubricato "Mobilità Esterna", per quanto non in contrasto con la normativa nazionale vigente e per quanto tuttora applicabile;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013;

RISCONTRATO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato "Determinazione" secondo la definizione di cui all'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi dell'articolo 107 del "Testo Unico O. EE.LL.", approvato con l'innanzi citato D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;

ATTESA la propria competenza;

ESEGUITI con esito favorevole:

- il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., avendo accertato:
 - il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
 - la correttezza e regolarità della procedura;
 - la correttezza formale nella redazione dell'atto;
- la verifica della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

DICHIARATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto, :

- a) di essere legittimata ad emanare l'atto;
- b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa

vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

- c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

- in relazione ai requisiti soggettivi dei destinatari dell'atto, -

- a) che i soggetti destinatari sono stati individuati nel rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- b) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari del presente provvedimento;
- c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o affinità con i sopra detti soggetti e di non intrattenere con i medesimi rapporti di frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

- in relazione ai requisiti di carattere formale generale:

- a) di impegnarsi ad assolvere, qualora sussistenti, gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE la premessa, che si intende integralmente trascritta nel dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) DI DARE CORSO alla costituzione della Commissione Esaminatrice del Concorso Pubblico, per esami, finalizzato alla copertura a tempo indeterminato e parziale al 50% (n. 18 ore settimanali) di n. 1 (un) posto di "Funzionario Specialista Servizi Tecnici", con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (FE) del Comparto Funzioni Locali,

3) DI DARE ATTO che la Presidenza della Commissione Esaminatrice sarà assunta dal Segretario Generale del Comune di Parabita, Dott.ssa Graziana Aprile;

4) DI NOMINARE, quali componenti della predetta Commissione le persone di seguito elencate:

- **Componente Esterno: Ing. Rocco Alessandro VERONA**, in servizio presso il Comune di Nardò con incarico di "Istruttore Direttivo Tecnico di Alta specializzazione", ex articolo 110, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L);
- **Componente Esterno: Arch. Gianluca Saracino**, funzionario tecnico a tempo indeterminato presso il Comune di Gallipoli,

nelle more della conferma di accettazione dell'incarico da parte dell'Ing. Verona e dell'autorizzazione da parte del Comune di Nardò;

5) DI ASSEGNARE al Dott. Mirko Vitali, inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex Categoria D) con profilo di "Esperto Contabile", Responsabile del Settore 3 "Servizi Finanziari e Tributarî, le funzioni di Segretario verbalizzante della medesima sopra detta Commissione, specificando che in caso di sua assenza e/o impedimento le relative funzioni saranno assolte da uno dei commissari;

6) DI DARE ATTO che ai commissari e al segretario della commissione *de quo* applicano l'art. 35-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e l'art. 51 del c.p.c.;

7) DI DICHIARARE che, al momento, fatte salve ulteriori verifiche:

- non si configurano ipotesi di conflitto di interesse tra quelle elencate all'art. 42 del D.Lgs. 08.04.2016, n. 50 per il personale comunale impegnato nel presente provvedimento né circostanze

che costituiscano obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62;

- non sussistono condizioni di incompatibilità rinvenienti nelle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del rispetto dei livelli essenziali di trasparenza;

8) DI DARE ATTO:

- **che** ai componenti la Commissione e al Segretario sarà corrisposta un'indennità di partecipazione, nella misura prevista all'art. 10, commi 5 e 6 del vigente "Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi";

- **che** con successivo/i Provvedimento/e si procederà all'assunzione formale dell'impegno di spesa relativo alla somma necessaria per i compensi da corrispondere ai componenti la sopra detta Commissione e alla liquidazione di quanto a ciascuno dovuto;

9) DI DARE ATTO:

- **che** il presente provvedimento è atto monocratico;

- **che**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., il programma dei pagamenti conseguente all'adozione del presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

- **che**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile disposto all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;

- **che** il presente provvedimento, pur non comportando impegno di spesa, avrà ripercussione di carattere economico-finanziario, per cui:

- verrà trasmesso agli uffici finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. ivo 23.06.2011 n. 118, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e smi e all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

- **che** la presente Determinazione, essendo rilevante ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale sul sito Internet del Comune di Parabita, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

8) DI DISPORRE:

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e sul portale InPa;

- l'invio immediato del presente atto di nomina commissione di concorso al/la consigliere/a di parità della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 57, comma 1 bis, del D.Lg. n. 165/2001:

- regionale, all'indirizzo e-mail: consigliereparita@regione.puglia.it
- provinciale, e-mail: consiglierediparita@provincia.le.it - pec: protocollo@cert.provincia.le.it;

9) DI INVIARE o CONSEGNARE copia della presente agli interessati;

10) DI RENDERE NOTO:

- a norma dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;

- a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che le controversie aventi ad oggetto la mobilità esterna direzionata al trasferimento del dipendente pubblico, nel medesimo comparto o in comparti diversi appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di Tribunale del Lavoro;

11) DI TRASMETTERE il presente Provvedimento:

- al Settore Finanziario per le verifiche di regolarità contabile;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione del Provvedimento stesso, per l'inserimento nella raccolta generale e per gli adempimenti in materia di pubblicità.

Parabita, 02/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Sig.ra Tiziana PINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parabita, 02/07/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1351

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 02/07/2024 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 02/07/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all'originale

Parabita,

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sig.ra Tiziana PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita